

STATUTO

BUSTO CARE - CONSORZIO DI COOPERATIVE - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA
TORQUATO TASSO 58

Numero REA: VA - 365361

Codice fiscale: 03608150128

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Allegato "e" alla raccolta n. 4928

della

BUSTO CARE - CONSORZIO DI COOPERATIVE - COOPERATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.lg. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (recante "*Provvedimenti per la cooperazione*"), un consorzio in forma di società cooperativa sotto la denominazione sociale di **"BUSTO CARE - CONSORZIO DI COOPERATIVE - COOPERATIVA SOCIALE"** (in seguito "**Consorzio**").

NORMATIVA

Art. 2) Al Consorzio si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.lg. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile in materia di società cooperative, si applicano, a norma dell'art. 2519, comma 2, c.c., in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Inoltre, a norma dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (recante "*Disciplina delle cooperative sociali*"), se e fin quando la base sociale sarà formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da soci cooperatori Consorziati cooperative sociali, si applica la disciplina delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e, precisamente, quella delle cooperative sociali costituite per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

A norma dell'art. 111-septies, comma 1, att., c.c., il Consorzio è considerato cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c.

Si applicano, infine, le norme delle società cooperative del settore nel quale il Consorzio opera.

SEDE

Art. 3) Il Consorzio ha sede in comune di Busto Arsizio (VA).

DURATA

Art. 4) La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

SCOPO

Art. 5) Il Consorzio, retto dai principi della mutualità e della cooperazione previsti dalle leggi della Repubblica Italiana, si propone di fornire in via diretta e indiretta alle Consorziati, senza scopo di lucro, né finalità speculative, un'organizzazione di supporto per lo svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Il Consorzio potrà, su delibera del Consiglio d'amministrazione, accettandone gli statuti, aderire agli organismi di rappresentanza della cooperazione a livello nazionale e locale, nonché ad altri organismi economici, sindacali e di volontariato che si propongano iniziative sociali, mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

OGGETTO

Art.6) Il Consorzio è costituito, a norma dell'art. 184, commi da 1 a 3, del D.lg. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "*Codice dei contratti pubblici*"), per l'esecuzione, mediante finanza di progetto, della concessione dei lavori pubblici per la progettazione, la realizzazione dei lavori di riqualificazione, lo sviluppo e la gestione del "Centro Polifunzionale per la Terza Età" posto in comune di Busto Arsizio (VA), via Torquato Tasso n. 58, stipulata con convenzione per l'affidamento della concessione ricevuta dal Segretario Generale del Comune di Busto Arsizio il 16 marzo 2017 rep. 4, per una durata, determinata in sede di gara, di 22 (ventidue) anni e 6 (sei) mesi dalla data d'avvio dell'esecuzione e, comunque, per la completa ed esatta esecuzione dell'affidamento di cui alla procedura aperta indetta dal COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (in seguito "**Comune**") con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 14 del 5 febbraio 2016 (cod. CIG 65508246F9 - cod. CUP G44H15002280005).

Per l'esercizio dell'attività che costituisce l'oggetto sociale il Consorzio si propone:

- 1) d'eseguire puntualmente l'incarico affidato in concessione dal Comune quale risulta dalla convenzione e dal piano economico e finanziario già predisposti;
- 2) di coordinare commercialmente le Consorziati, che sono obbligate ad accettare, rispettare ed eseguire le decisioni del Consorzio, per favorire lo sviluppo e la produttività dell'attività delle Consorziati stesse. In particolare, il Consorzio:
 - a) assumerà ogni determinazione circa le iniziative da coltivare e i contratti da sottoscrivere ed eseguire, le condizioni e i prezzi da offrire, il compimento delle attività d'esecuzione e lo svolgimento di queste mediante affidamento alle Consorziati dei relativi compiti e oneri, obblighi e diritti;
 - b) rappresenterà in via unitaria ed esclusiva le Consorziati nei confronti della clientela potendo agire in tutti i rapporti per conto delle Consorziati stesse, formulando e presentando ogni offerta e stipulando ogni atto, di cui potrà determinare il contenuto, le obbligazioni e le condizioni economiche;
 - c) provvederà al coordinamento e alla disciplina delle attività delle Consorziati, nonché al controllo delle prestazioni, delle

forniture, dei lavori, vigilando sull'esatto adempimento delle obbligazioni che il Consorzio abbia assunto e abbia assegnato alle Consorziato, essendogli a tal fine riconosciuto dalle Consorziato ogni più ampio potere, anche per il compimento d'ispezioni, per emanazione di direttive o disposizioni e per l'eventuale applicazione di sanzioni;

d) coordinerà opportunamente l'attività delle Consorziato in modo da istituire tra loro utili collegamenti necessari soprattutto nell'esecuzione di lavori di natura complessa che esigono il concorso di differenti specializzazioni tecniche anche promuovendo azioni volte a integrare tra loro le attività;

e) predisporrà adeguati strumenti innovativi, sia per il Consorzio che per le Consorziato, di valutazione e analisi dell'attività;

f) favorirà lo sviluppo, la produttività e l'immagine sociale dei servizi o beni prodotti dalle Consorziato e la commercializzazione e l'offerta a terzi;

g) realizzerà eventi, convegni e seminari, adotterà marchi e iniziative comuni, appronterà cataloghi, opuscoli e ogni altro mezzo promozionale ritenuto più idoneo a sensibilizzare e informare sui servizi offerti dal Consorzio e sull'attività delle Consorziato;

h) darà consulenza, quando richiesto dalle Consorziato e nel rispetto dell'autonomia della singola impresa, per la partecipazione a gare, trattative, aste, licitazioni pubbliche e private e nell'eventuale definizione dell'offerta;

i) coordinerà, nel rispetto delle singole autonomie, l'attività delle Consorziato, riducendo diseconomie e contrasti, sprechi di risorse umane e materiali;

j) predisporrà, inoltre, strumenti per il controllo qualitativo e la valutazione dell'efficacia dei servizi gestiti, utilizzando criteri di garanzia, affidabilità e ottimizzazione nel rapporto costi/benefici delle risorse umane e materiali impegnati nella gestione dei servizi;

k) fornirà alle Consorziato, a condizioni economicamente e qualitativamente vantaggiose, servizi efficienti per elaborazioni, analisi, utilizzo di dati contabili, amministrativi e tecnici, necessari al buon funzionamento dei servizi delle Consorziato. Il Consorzio, quindi, potrà per le proprie Consorziato, svolgere servizi di tenuta della contabilità e tenuta buste paga, con espressa esclusione delle attività "protette" riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali;

l) collaborerà con le Consorziato allo studio, progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali e all'introduzione di tecniche e strumenti idonei nella gestione interna e organizzazione del lavoro nei servizi;

m) provvederà, quando richiesto in nome e per conto delle Consorziato, all'espletamento di pratiche amministrative, commerciali e contabili, richieste di prestiti, mutui, stipulazione di contratti con committenti e professionisti;

n) svolgerà e svilupperà attività dirette alle Consorziato anche con l'ausilio di macchine, attrezzature e nuove tecnologie;

o) promuoverà e coordinerà l'introduzione nelle aziende delle Consorziato di nuove tecniche gestionali e l'organizzazione del lavoro;

3) di realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e offrire quant'altro necessario alle Consorziato per migliorare la loro efficacia operativa;

4) di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

5) l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Il Consorzio potrà, comunque, compiere qualsiasi attività necessaria, utile od opportuna per la realizzazione dell'oggetto sociale e dello scopo consortile.

MUTUALITÀ CONSORTILE

Art. 7) Trattandosi di un Consorzio costituito per perseguire una mutualità di tipo consortile a vantaggio delle imprese delle Consorziato mediante l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento d'una o più fasi delle imprese delle Consorziato, considerato che le Consorziato sono titolari delle imprese e delle strutture necessarie per l'esercizio dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, il Consorzio affiderà i servizi anche alle Consorziato che li svolgeranno utilizzando le rispettive imprese e strutture. Il Consorzio retribuirà i servizi offerti dalle Consorziato tenendo conto della quantità e della qualità dei servizi offerti sulla base della disponibilità economica del Consorzio, delle decisioni che verranno di volta in volta deliberate dal Consiglio d'amministrazione, dei regolamenti assembleari e degli accordi tra le Consorziato, comunque rispettando il principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c.

A norma dell'art. 2521, comma 2, c.c., il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non consorziati.

SOCI COOPERATORI

Art. 8) Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori unicamente:

- le cooperative;
- i consorzi di cooperative;
- altre società, consorzi ed enti, purché soggetti al controllo di diritto di cooperative;

che, in base alle leggi vigenti, previa le necessarie autorizzazioni amministrative, anche in conformità del contratto di concessione e gestione la cui esecuzione costituisce attività dell'oggetto sociale, possano prendere parte alla specifica attività che costituisce

l'oggetto sociale stesso del Consorzio e intendano quindi partecipare all'attività mutualistica consortile condividendo le finalità e le attività promosse dal Consorzio.

A norma dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e inderogabilmente, la base sociale deve essere formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da soci cooperatori Consorziati cooperative sociali.

NUOVI SOCI COOPERATORI

Art. 9) I soggetti che intendono aderire al Consorzio come soci cooperatori dovranno presentare al Consiglio d'amministrazione domanda scritta corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento dell'adesione;
- b) copia per estratto della delibera d'adesione adottata dall'organo sociale competente per statuto con l'indicazione del numero delle quote da sottoscrivere;
- c) certificato camerale comprovante l'iscrizione nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A.;
- d) copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con i relativi allegati;
- e) dichiarazione d'accettare e d'obbligarsi a rispettare lo statuto e i regolamenti interni del Consorzio, nonché delle delibere e/o decisioni legittimamente adottate dagli Organi sociali del Consorzio;
- f) documentazione comprovante l'ammissione alla specifica attività costituente l'oggetto sociale.

Il Consiglio d'amministrazione, accertato il rispetto della composizione prescritta per la base sociale e l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 8, nonché l'inesistenza di cause d'incompatibilità, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio d'amministrazione con il voto favorevole dell'80% dei Consiglieri in carica.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda deliberato dal Consiglio d'amministrazione.

A seguito della delibera d'ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, il Consiglio d'amministrazione provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio d'amministrazione dovrà, entro e non oltre 60 giorni, motivare la delibera e comunicarla agli interessati.

La domanda d'ammissione deve essere rigettata se l'ingresso del nuovo socio, alterando i requisiti di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 8, può far perdere al Consorzio la qualifica di cooperativa sociale.

Tranne che nella fattispecie di cui al paragrafo precedente, qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dal Consiglio d'amministrazione, chi l'ha proposta può, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva adunanza.

Il Consiglio d'amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle delibere assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Art. 10) Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote del valore nominale di euro 500,00 cadauna.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) alla liberazione delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto e dall'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere legittimamente adottate dagli Organi sociali.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Art. 11) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio d'amministrazione con lettera raccomandata A/R.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione e indica eventuali altri soci intenzionati a rendersi acquirenti delle quote come meglio specificato nel presente articolo, deve essere comunicato al socio cooperatore entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta (farà fede il timbro postale); decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che lo stesso dimostri d'avere i requisiti per divenire socio richieste dal precedente art. 8. Pertanto, deve essere negata l'autorizzazione se l'ingresso del nuovo socio, alterando i requisiti di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 8, può far perdere al Consorzio la qualifica di cooperativa sociale.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In tutti i casi di trasferimento delle quote, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto, il Consiglio d'amministrazione cui pervenga la richiesta di cessione delle quote mediante lettera raccomandata A/R, provvede a effettuare la comunicazione agli

altri soci iscritti nel libro dei soci alla data di ricevimento della relativa istanza, mediante lettera raccomandata A/R inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro, entro e non oltre 15 giorni; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione che intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote cui la comunicazione si riferisce, devono comunicare tale loro intenzione al Consiglio d'amministrazione facendo pervenire la relativa dichiarazione con lettera raccomandata A/R spedita non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. La dichiarazione di voler esercitare la prelazione s'intende priva d'effetto qualora non riguardi l'intera partecipazione messa in vendita.

In caso di pluralità di prelazionari, le quote verranno acquistate in proporzione alle quote detenute alla data di ricevimento della richiesta di cessione al Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione dà notizia all'alienante dell'eventuale intenzione degli altri soci di rendersi acquirenti delle azioni quote nella comunicazione contenente il consenso alla cessione.

Ai fini del presente articolo, valgono le seguenti definizioni:

a) per "quote" s'intendono le quote e gli eventuali diritti d'opzione e di prelazione sull'inoptato spettanti in caso d'aumento del capitale sociale a pagamento;

b) per "trasferimento" s'intendono tutti i negozi d'alienazione nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le quote versando all'offerente la somma determinata, in mancanza d'accettazione del valore indicato, a pena d'inefficacia della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.

Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al Tribunale del luogo in cui il Consorzio ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione al socio offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'Organo amministrativo a mezzo raccomandata A/R, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione s'intenderanno prive d'effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto dal presente statuto, l'acquirente non avrà diritto d'essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso il Consorzio.

Il trasferimento di quote tra soci non dà luogo al sorgere del diritto di prelazione in favore degli altri soci del Consorzio.

Il trasferimento delle quote tra soci della medesima categoria non è preventivamente autorizzato dal Consiglio d'amministrazione.

Ferma restando l'applicazione delle norme e le suindicate formalità previste, per il trasferimento delle quote, dal codice civile e dal presente statuto per il tipo di società costituita, si dà atto che, a norma dell'art. 184 del D.lg. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "*Codice dei contratti pubblici*"), la cessione delle quote della società di progetto, nonché il mutamento della compagine sociale, sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni, portate e richiamate nella convenzione di concessione descritta all'art. 6:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto, sino al Collaudo con esito positivo;

b) fermo restando quanto previsto alla lett. a), l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di un nuovo socio è ammesso nei limiti previsti dall'art. 156 del D.lg. 163/2006 a oggi sostituito dall'art. 184 del D.lg. 50/2016. Il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 60 giorni. E' facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all'ingresso del nuovo socio;

c) nell'ipotesi in cui entrassero nel capitale sociale banche e altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente entro 5 giorni successivi al verificarsi

dell'evento rilevante.

La cessione delle partecipazioni dei soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda o di ramo di azienda, sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente da rilasciare nei tempi e nei modi di cui alla precedente lett. b).

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO COOPERATORE

Art. 12) La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o scioglimento dell'ente consorziato.

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata A/R.

RECESSO DEL SOCIO COOPERATORE

Art. 13) Il recesso del socio cooperatore è consentito nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso non può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alla approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A/R al Consorzio.

Il Consiglio d'amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio d'amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE

Art. 14) Può essere escluso il socio cooperatore:

- a) che abbia perso i requisiti di cui al precedente art. 8;
- b) che sia sottoposto a procedure concorsuali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle delibere legalmente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti d'eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
- f) che si sia reso inadempiente degli obblighi derivanti dal contratto sociale e/o dal rapporto mutualistico;
- g) che si sia reso inadempiente delle attività a lui affidate per l'esecuzione da parte del Consorzio dell'incarico affidato in concessione dal Comune.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio d'amministrazione con l'astensione del consigliere che sia socio cooperatore o persona indicata dal socio cooperatore (della cui esclusione si tratta) a norma dell'art. 2542 c.c.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura del Consiglio d'amministrazione.

Contro la delibera d'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Art. 15) I soci cooperatori receduti o esclusi ovvero i liquidatori delle persone giuridiche socie hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote da essi effettivamente versate aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza d'ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16) I soci cooperatori receduti o esclusi ovvero i liquidatori delle persone giuridiche socie dovranno richiedere il rimborso entro i 5 anni dalla data d'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale indivisibile.

In caso di scioglimento delle persone giuridiche soci cooperatori, il diritto dei liquidatori al rimborso della quota dallo stesso effettivamente versata, matura nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 15.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17) Il Consorzio può emettere strumenti finanziari nell'osservanza e con i limiti imposti dall'art. 2526 c.c. in caso di

cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti ai soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

SOCI SOVVENTORI

Art. 18) Sono strumenti finanziari, le azioni sottoscritte dai soci sovventori.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. Il 70% degli amministratori deve comunque essere costituito da soci cooperatori o da persone da questi indicate.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00. A norma dell'art. 2346 c.c., il Consorzio s'avvale della facoltà di non emettere i titoli azionari.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo spettante ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

La delibera dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio d'amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Fermi restando i limiti di cui all'art. 2526 c.c. e di cui al precedente art. 2, a ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto e a ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di 5 voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il 30% dei voti spettanti a tutti i soci, fermo restando che ai possessori di strumenti finanziari non può in ogni caso essere attribuito più del 30% dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio d'amministrazione.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti c.c.

Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma della precedente lett. d).

In questo caso, come in caso di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Nel caso di liquidazione del Consorzio, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- a) alla liberazione delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere legittimamente adottate dagli Organi sociali.

PATRIMONIO DEL CONSORZIO

Art. 19) Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da quote del valore nominale di euro 500,00 cadauna;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da azioni nominative del valore nominale di euro 500,00 cadauna, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 6;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 21;
- d) da ogni altra riserva costituita c/o prevista per legge;
- e) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte ed eventualmente assegnate gratuitamente.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

VERSAMENTI

Art. 20) Le quote sottoscritte dai soci cooperatori dovranno essere versate:

- a) almeno il 25% all'atto dell'ammissione;
- b) il rimanente secondo quanto stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge e con criteri d'oculata prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza a norma dell'art. 2513 c.c. ovvero dell'art. 111-septies, att., c.c.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio d'amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di consorzio a mutualità prevalente. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle delibere adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze, a norma dell'art. 2364 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio d'amministrazione, con propria delibera presa prima della scadenza dei 60 giorni, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rende necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2. ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a due punti;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione, quale dividendo, da determinarsi come segue:
 - 1. in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lett. c), punto 1, qualora in possesso dei soci cooperatori;
 - 2. nella misura stabilita di volta in volta dall'Assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) quanto al residuo alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni delle lettere precedenti, che la totalità degli utili d'esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

SOPRAPPREZZO

Art. 22) A ogni nuovo socio, oltre all'importo del capitale sociale sottoscritto, il Consiglio d'amministrazione potrà chiedere il versamento d'una somma a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi d'esercizio in esercizio dal Consiglio d'amministrazione stesso, in proporzione al valore nominale della partecipazione sottoscritta, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Detto sovrapprezzo potrà essere richiesto dal Consiglio d'amministrazione anche ai soci che sottoscrivono aumenti del capitale sociale nel corso dell'esistenza del Consorzio, in proporzione agli aumenti stessi.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 23) Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 24) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, mediante invio ai soci mediante lettera raccomandata pervenuta ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dell'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio d'amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 25) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio d'amministrazione;
- nomina i componenti del Consiglio d'amministrazione;
- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto in merito ai criteri e alle regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dell'Organo di controllo se nominato e del soggetto incaricato del controllo contabile *ex art. 2409-bis* se nominato;
- delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, sulle domande d'ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte del socio interessato di pronuncia assembleare;
- delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'approvazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale approvandone annualmente, in sede d'approvazione del bilancio, gli stati d'attuazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione del valore dei conferimenti dei servizi prestati ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle prestazioni effettuate nel corso dell'esercizio sociale. I parametri d'incidenza sono definiti

dall'assemblea dei soci in sede d'approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 c.c.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente art. 21 per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio d'amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da tanti soci che esprimono almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai soci cooperatori e dei soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 26) L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogn'altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

QUORUM ASSEMBLEARI

Art. 27) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole del 51% dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto. In deroga a quanto appena convenuto, l'Assemblea ordinaria nelle seguenti materie:

- a) nomina e revoca dei membri del Consiglio d'amministrazione;
- b) nomina e revoca dei membri dell'Organo di controllo;
- c) determinazione dei compensi da corrispondere ai membri del Consiglio d'amministrazione;
- d) determinazione dei compensi da corrispondere ai membri dell'Organo di controllo, se nominato;
- e) approvazione dei regolamenti interni;
- f) emissione d'azioni di finanziamento e di soci sovventori;

è validamente costituita e delibera con il voto favorevole del 75% dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole del 75% dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.

VOTAZIONI

Art. 28) Nelle votazioni si procederà normalmente per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere tenuta in audio-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, d'accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione (anche visionando, ricevendo e trasmettendo eventuale documentazione) e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consorzio nei quali gli intervenuti potranno affluire.

I luoghi audio-video collegati indicati nell'avviso di convocazione (ove i soci che non hanno a disposizione strumenti di collegamento telematico potranno recarsi) devono rispettare le limitazioni territoriali dei luoghi di convocazione dell'Assemblea contenute nel presente statuto per garantire a ciascun socio il diritto a essere fisicamente presente nel luogo di convocazione, se lo vorrà; ma i soci potranno partecipare ai lavori assembleari ancorché audio-video collegati da luoghi diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione in quanto, diversamente, verrebbe frustrato lo scopo stesso della modalità di partecipazione con mezzi di telecomunicazione d'accrescere le possibilità d'intervento dei soci.

Ove possibile il presidente e il segretario verbalizzante o il notaio dovranno essere presenti nello stesso luogo indicato nell'avviso di convocazione e l'Assemblea s'intenderà svolta in questo luogo; tuttavia, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). In tal caso, l'Assemblea s'intenderà svolta nel luogo, indicato nell'avviso di convocazione, ove sarà presente il segretario verbalizzante o il notaio e il verbale dell'Assemblea verrà redatto successivamente con la sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio.

DIRITTO DI VOTO

Art. 29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nei libri dei soci almeno da 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore avrà diritto a un numero differenziato di voti in base alle quote possedute secondo la specifica che

segue:

- da n. 1 a n. 300 quote possedute, n. 1 voto;
- da n. 301 a n. 900 quote possedute, n. 2 voti;
- da n. 901 a n. 1.500 quote possedute, n. 3 voti;
- da n. 1.501 quote possedute, n. 5 voti.

Salvo comunque il limite di cui all'art. 2526 c.c., nonchè quanto specificamente indicato nel presente statuto, il socio sovventore, soggetto diverso dalla persona fisica, avrà diritto, a un numero differenziato di voti in base alle azioni possedute, secondo la specifica che segue:

- da n. 1 a n. 300 azioni possedute, n. 1 voto;
- da n. 301 a n. 900 azioni possedute, n. 2 voti;
- da n. 901 a n. 1.500 azioni possedute, n. 3 voti;
- da n. 1.501 azioni possedute, n. 5 voti.

Il socio persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non amministratore, ma che abbia diritto al voto mediante delega scritta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Art. 30) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio d'amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle Assemblee in seduta straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 31) Il Consiglio d'amministrazione si compone di 5 consiglieri eletti dall'Assemblea. Tutti gli amministratori devono essere soci cooperatori o persone da questi indicate.

Non costituisce violazione dell'art. 2390 c.c., ove applicabile, la partecipazione e/o l'assunzione d'incarichi da parte degli amministratori negli organi societari di cooperative aderenti a Consorzi e/o a Gruppi Cooperativi Paritetici cui il Consorzio stesso aderisce.

Il Consiglio d'amministrazione resta in carica 3 esercizi e scadrà in coincidenza con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della sua carica.

Spetta all'Assemblea all'atto della loro nomina determinare il compenso dovuto ai consiglieri di amministrazione per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio d'amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare eventuali compensi aggiuntivi da corrispondersi a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore del Consorzio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ai sensi del precedente art. 25.

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente; nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 34, può delegare, determinandole nella delibera, parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata A/R, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che gli amministratori e i membri dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio d'amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole dell'80% dei consiglieri in carica.

Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto, ma in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti c.c. in materia di mutualità prevalente.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Le adunanze del Consiglio possono essere tenute in videoconferenza. Si applica la disciplina di cui al precedente art. 28.

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 32) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, d'un consigliere, cesserà automaticamente dalla carica l'intero Consiglio d'amministrazione. Ai sensi dell'art. 2386, comma 4, c.c., gli amministratori rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione; nel frattempo, gli amministratori rimasti in carica potranno compiere soltanto gli atti d'ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 33) Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti d'ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsivoglia Autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, con speciale procura.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

Nei confronti dei terzi la firma del vice-presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del presidente.

ORGANI DELEGATI

Art. 34) Il Consiglio d'amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare parte dei propri poteri d'ordinaria amministrazione a uno o più consiglieri delegati, sino a un massimo di 3, determinando i limiti della delega. I consiglieri delegati devono necessariamente essere designati tra i membri del Consiglio d'amministrazione che sono soci cooperatori o indicati da soci cooperatori. Le cariche di presidente e vice-presidente del Consiglio d'amministrazione e di consigliere delegato sono cumulabili.

Non possono in ogni caso essere delegati da parte del Consiglio d'amministrazione i poteri necessari per:

- assumere qualsivoglia debito nei confronti degli istituti di credito;
- stipulare e/o risolvere qualsivoglia contratto con i soci consorziati.

Sono sempre fatti salvi i limiti imposti dall'art. 2381, comma 4, c.c., sui poteri non delegabili.

L'Organo amministrativo può conferire parte dei suoi poteri a direttori generali, institori e procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 35) La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge; tuttavia, con decisione dei soci, il Consorzio può nominare l'organo di controllo e/o il revisore ("volontari" e "facoltativi") anche nei casi in cui la nomina non è obbligatoria per legge.

Nel caso di nomina d'un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

SCIoglimento

Art. 36) Il Consorzio si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

LIQUIDAZIONE

Art. 37) In caso di cessazione del Consorzio, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote versate dai soci cooperatori e al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea ordinaria in sede d'emissione delle azioni;
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il rimborso dei conferimenti di cui alla precedente lett. a) avverrà al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto.

L'Assemblea chiamata a decidere sullo scioglimento e la liquidazione della società è validamente costituita e delibera con il voto favorevole del 75% dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.

REGOLAMENTI

Art. 38) I rapporti tra il Consorzio e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dello statuto, sono predisposti dal Consiglio d'amministrazione e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 39) Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 19, 21 e 38 relative alla indivisibilità delle riserve, ai limiti massimi di remunerazione del capitale e alla devoluzione del patrimonio in caso di liquidazione, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

RINVIO

Art. 40) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e le leggi speciali sulla cooperazione con speciale riferimento alla legge 381/1991.

[illegible]